

Decreto n. 18 - 2010 Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "ECONOMIA DIRITTO E ISTITUZIONI" - XXVI ciclo

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 2 agosto 2005;
- VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 4;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA** la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca in "Economia Diritto e Istituzioni" - XXVI ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal Consiglio Didattico dei Dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto;
- VISTO** il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, a seguito della verifica dei requisiti di idoneità;
- VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo, adottata nella seduta del 5 marzo 2010, con la quale è stato approvato il XXVI ciclo del corso di dottorato di ricerca in Economia Diritto e Istituzioni con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
- VISTA** la convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Università degli Studi di Pavia;
- RITENUTO** di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia Diritto e Istituzioni - XXVI ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;

DECRETA

Art. 1

Istituzione

1. È istituito il XXVI ciclo del corso di dottorato di ricerca in Economia Diritto e Istituzioni con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e consorziato con l'Università degli Studi di Pavia;.
2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia Diritto e Istituzioni.
3. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data di espletamento della prova scritta del concorso. Restando comunque fermi i termini previsti dall'articolo 4 comma 1 per la presentazione delle domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto ai candidati, in sede di esame, prima dell'espletamento della prova scritta.

**DOTTORATO DI RICERCA IN
ECONOMIA DIRITTO E ISTITUZIONI**

AREA SCIENTIFICA: SCIENZE ECONOMICHE, SCIENZE GIURIDICHE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI;

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/06;
IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/07; IUS/10 IUS/12; IUS/13;
IUS/15; IUS/17; SPS/01; SPS/03; SPS/09; SPS/12

LUOGO DI SVOLGIMENTO: IUSS

COORDINATORE: Prof. GIORGIO RAMPA;

SEDI CONSORZIATE: Università degli Studi di Pavia;

DURATA: 3 anni;

POSTI: 8;

POSTI SENZA BORSA DI STUDIO: 3;

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO: 2;

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0;

BORSE DI STUDIO: 3;

ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.), di cui n. 1 borsa cofinanziata al 50% da Alma Mater Ticinensis, nell'ambito del progetto "Promuovere la ricerca d'eccellenza 2010-2011", tematica della ricerca sarà "Corporate Governance e Mercati Finanziari";

REQUISITI DI AMMISSIONE: a) vecchio ordinamento: diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, o titolo equipollente conseguito presso una Università straniera;
b) nuovo ordinamento: diploma di laurea specialistica conseguito nelle seguenti classi: 19/S (in finanza); 22/S (in giurisprudenza); 49/S (in metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali); 54/S (in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale); 60/S (in relazioni internazionali); 64/S (in scienze dell'economia); 70/S (in scienze della politica); 71/S (in scienze delle pubbliche amministrazioni); 83/S (in scienze economiche per l'ambiente e la cultura); 84/S (in scienze economico-aziendali); 88/S (in scienze per la cooperazione allo sviluppo); 89/S (in sociologia);

laurea magistrale conseguita nelle seguenti classi: LM-16 (in finanza); LM-48 (in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); LM-52 (in relazioni internazionali); LM-56 (in scienze dell'economia); LM-62 (in scienze della politica); LM-63 (in scienze delle pubbliche amministrazioni); LM-76 (in scienze economiche per l'ambiente e la cultura); LM-77 (in scienze economico aziendali); LM-81 (in scienze per la cooperazione allo sviluppo); LM-88 (in sociologia e ricerca sociale); LMG-01 (in giurisprudenza); o titolo equipollente conseguito presso una Università straniera;

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) carriera universitaria e diploma di laurea; b) curriculum scientifico e professionale; c) lettere di presentazione; d) pubblicazioni scientifiche; e) progetto di ricerca scritto.

PROVA SCRITTA: giorno 18 giugno 2010, alle ore 10.00, presso la sede dello IUSS - Viale Lungo Ticino Sforza, 56 - Pavia;

PROVA ORALE: giorno 30 giugno 2010, alle ore 10.00, presso la sede dello IUSS - Viale Lungo Ticino Sforza, 56 - Pavia;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese;

INFORMAZIONI: <http://www.iusspavia.it/dott.php?id=3&sez=1>
<http://www.iusspavia.it/eng/dott.php?id=6&sez=1>

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'articolo 1, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'articolo 1, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica richiesto entro la data di svolgimento della prova scritta di ammissione. In tal caso l'ammissione viene disposta "con riserva" ed il candidato sarà tenuto a presentare alla Commissione giudicatrice, in sede di prova scritta, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito.
4. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata. Costituiscono documentazione utile: a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua traduzione in lingua italiana, b) dichiarazione di valore, c) certificato in lingua originale, e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane. Nel caso di richiesta di equipollenza, il candidato dovrà aver conseguito il titolo accademico straniero entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Disposizioni particolari per candidati stranieri residenti all'estero: ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca

1. I candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono essere ammessi al corso di dottorato previa valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei titoli presentati.
2. La procedura di selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dal successivo articolo 7.

3. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni del successivo articolo 8, comma 4.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere inoltrata, in plico unico, al Direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia entro il **termine perentorio del 28 maggio 2010**, con una delle seguenti modalità:
 - a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia – Viale Lungo Ticino Sforza n. 56 – 27100 Pavia;
 - b) consegna presso gli Uffici dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia – Viale Lungo Ticino Sforza n. 56 (apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00).
2. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato.
3. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'Ufficio Protocollo ricevente la domanda.
4. Alla domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando, i candidati devono allegare esclusivamente i titoli indicati, per ogni corso di dottorato, nell'articolo 1. Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.
5. I candidati stranieri residenti all'estero che intendono essere ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa di studio, secondo quanto disposto dall'articolo 3, devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione:
 - a) il proprio curriculum scientifico-professionale;
 - b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
 - c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
 - d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del concorso.

6. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni ivi richieste, dell'esatta denominazione del concorso di dottorato cui si intende partecipare, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. Non saranno altresì prese in considerazione le domande presentate da candidati stranieri residenti all'estero prive della documentazione indicata nel comma 6 del presente articolo. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato è composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. La Commissione può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
2. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina.

Art. 6

Procedura di selezione

1. L'ammissione al corso di dottorato avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento dell'esame di ammissione.

3. La Commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli indicati, nell'articolo 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
4. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati.
5. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
6. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle due prove.
7. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su argomenti afferenti alle materie del dottorato.
8. La Commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non può essere inferiore a novanta minuti né eccedere le sei ore.
9. È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a ventuno punti. La Commissione giudicatrice renderà noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento del colloquio. A tal fine, il giorno della prova scritta la Commissione giudicatrice comunicherà ai candidati le modalità con cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi al colloquio.
10. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione giudicatrice, è affisso nel medesimo giorno all'Albo ufficiale dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia.
12. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nella prova scritta

e nel colloquio. In caso di parità nella graduatoria generale di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modifiche.

13. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.
14. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'articolo 1 del bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove scritte ed orali solo se le date già precisate all'articolo 1 dovessero subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sarà comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista.
15. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
 - a) carta di identità;
 - b) patente di guida;
 - c) passaporto.
16. La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7

Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero

1. La Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'articolo 3, da candidati stranieri residenti all'estero.
2. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
3. È dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
4. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Art. 8

Ammissione al corso di dottorato

1. Il Direttore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati.
4. I candidati stranieri residenti all'estero, che siano dichiarati idonei al termine della procedura concorsuale prevista dall'articolo 7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato nel limite dei posti ad essi riservati.

Art. 9

Dipendente pubblico

1. Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 10

Iscrizioni ai corsi di dottorato

1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia - Ufficio Dottorati di Ricerca – Viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 PAVIA, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso unitamente al modulo di immatricolazione, la seguente documentazione:
 - a) domanda di immatricolazione al corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione;
 - b) una fotografia formato tessera;
 - c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - d) fotocopia del codice fiscale.
2. Nella domanda di immatricolazione il candidato risultato vincitore dovrà dichiarare:
 - a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
 - b) di non svolgere alcuna attività lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attività lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
 - c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
3. Il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovrà espressamente dichiarare:
 - a) di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
 - b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei dottorandi.
4. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero al corso di dottorato, dovranno indicare la durata del rapporto di collaborazione e l'Ente presso il quale svolgono l'attività di ricerca.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11

Borse di studio

1. L'importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47=, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476
2. Il Direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
5. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la metà della durata legale del corso di dottorato.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei dottorandi.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

Art. 12

Obblighi dei dottorandi

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
2. L'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle attività che si riferiscono al corso.
3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e la ricerca svolta al Collegio dei docenti, che ne curerà la

conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al Direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.

4. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici.

Art. 13

Attività didattica dei dottorandi

1. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attività didattica, sussidiaria ed integrativa, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 14

Sospensione e decadenza

1. La frequenza alle attività del dottorato può essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) gravidanza e maternità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne dà comunicazione al Direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato:
 - a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
 - b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale.
5. Il dottorando può essere inoltre escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per gravi e documentati motivi.

6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

Art. 15

Incompatibilità

1. L'iscrizione al corso di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. L'attività di dottorato non è di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il Collegio dei docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca approvata dal Collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, può consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attività lavorativa di natura non occasionale, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.

Art. 16

Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori.

3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 18

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo per il concorso è il Dott. Franco Corona – Direttore Amministrativo dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia – Viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 PAVIA - Tel. 0382375811; Fax 0382375899.

Art. 19

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, e dalla normativa interna dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia.
2. Il presente bando sarà inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sarà inoltre reso pubblico per via telematica nel sito www.iusspavia.it

Pavia, 22 marzo 2010

**IL DIRETTORE
Roberto Schmid**

f.to Roberto Schmid

Al Direttore
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Viale Lungo Ticino Sforza 56
27100 PAVIA

Il/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DICHIARA DI NON DISPORRE DI CODICE FISCALE ITALIANO (SOLO PER I CITTADINI STRANIERI) ☐

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

 STATO

DATA DI NASCITA

 SESSO

CITTADINANZA

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in:

☐ ECONOMIA DIRITTO E ISTITUZIONI

A tal fine allega i seguenti titoli:

☐ di essere ammesso ai posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati ai candidati stranieri residenti all'estero

A tal fine allega la seguente documentazione:

☐ IL DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA (CLASSE _____/S) IN:

A horizontal number line with 21 equally spaced tick marks, labeled from 1 to 21.

[illegible]

E) DI AVER CONSEGUITO IL SEGUENTE TITOLO ACCADEMICO (*riservato ai candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso una Università straniera e già dichiarato equipollente ad una laurea italiana*):

A horizontal number line with 21 evenly spaced tick marks, labeled from 1 to 21.

IN DATA

DICHiarato EQUIPOLLENTE AD UNA LAUREA ITALIANA DALL'UNIVERSITÀ DI

NUMERO

F) DI RICHIEDERE L'EQUIPOLLENZA ALLA LAUREA ITALIANA, AI SOLI FINI DELL'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA, DEL SEGUENTE TITOLO ACCADEMICO (*riservato ai candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso una Università straniera e privo di dichiarazione di equipollenza ad una laurea italiana*):

A horizontal number line with 21 evenly spaced tick marks, labeled from 1 to 21.

IN DATA

A TAL FINE ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

DAL GIORNO	AL GIORNO
------------	-----------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

-
- K) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato di ricerca secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti;
-
- L) di essere a conoscenza che l'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
-
- M) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della residenza o del recapito sopraindicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda;
-
- N) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso;
-
- O) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
-
- P) di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione;
-
- Q) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
- 1) I dati forniti saranno trattati per la gestione amministrativa, contabile e fiscale.
 - 2) I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche.
 - 3) I dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.
- L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento: Viale Lungo Ticino Sforza 56, 27100 Pavia oppure: info@iusspavia.it.
-
- R) dichiara di aver ottenuto l'informazione relativa al presente concorso da:
-
-

DATA FIRMA _____

AVVERTENZE:

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni indicate nell'articolo 4 del bando di concorso, dell'esatta denominazione del concorso di dottorato cui si intende partecipare nonché quelle prodotte oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno altresì prese in considerazione le domande presentate da candidati stranieri residenti all'estero prive della documentazione indicata nell'articolo 4, comma 7, del bando di concorso.